

o. n. 23

MUNICIPIO DI BORGO S. LORENZO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

CAPITOLO I°
DEI BESTIAMI E DEL PASCOLO

Art. 1° - Nessuno potrà introdurre animali, tanto propri che avuto in custodia, a pascolare nei fondi altrui in qualsivoglia epoca e stagione dell'anno, senza essere provveduto di speciale permesso del proprietario.=

Art. 2° - Chiunque per ragioni di servitù legittimamente acquistata, ed in caso di assoluta necessità, debba far transitare i bestiami sui fondi altrui, dovrà spingerli uniti; non potrà rallentare il cammino e procurare che nel loro passaggio non rechino danno alle proprietà attraversate.=

Art. 3° - Colono che fanno transitare i bestiami nei luoghi di pascolo anche di notte, dovranno impedire che possano divagare nei fondi vicini tenendoli legati con cavezze o pastoie, o raccolti entro steccati o recinti, o se si tratti di bestiame ovino entro apposite reti.=

Art. 4° - Colono che conducono bestiami di transito per il territorio Comunale, non potranno deviare dalle strade principali più dirette a raggiungere la loro destinazione, non potranno trattenerli né farli pascolare nei fondi attigui, né lungo le ripe dei fossi laterali.

Art. 5° - I Pastori girovaghi di armenti pedorini e caprini, non potranno far sosta permanente nel comune, senza aver giustificato al Sindaco l'ottenuta licenza da qualche proprietario o conduttori di terreni, sufficienti ad alimentarli, di poterveli introdurre a pascolare per tutto il tempo della loro permanenza o dimora.=

Art. 6° - Appena che un detentore di bestiame si accorga che una malattia infettiva o diffusiva, pericolosa o sospetta di esserlo, abbia colpito uno o più capi di esso, dovrà immediatamente provvedere all'isolamento di esso bestiame, ed impedire qualunque comunicazione col proprio e coll'altrui; dovrà richiedere per la cura il veterinario patentato più prossimo, e dovrà entro le ventiquattrore dall'acquistata conoscenza del morbo, farne formale denuncia al Sindaco per le opportune disposizioni.=

CAPITOLO II°

D E L L E A C Q U E

Art. 7° - Ciascun proprietario ha l'obbligo di mantenere la pulizia dei pozzi e fontane campestri ed in genere di tutte le acque destinate agli usi domestici, agli abbeveratoi e lavatoi pubblici e resta rigorosamente proibito l'ammontare attorno ad esse, materie pudride, escrementi e quant'altro possa per avventura inquinare la purezza.=

Art. 8° - E' del pari proibito di asportare le acque delle fonti o pozzi ed abbeveratoi pubblici, in recipienti di forma e capacità diverse da quelli comunemente adottati per soli usi domestici.=

CAPITOLO III°

DELLA DISTRUZIONE DEGLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 9° - I proprietari e conduttori dei fondi, devono procurare entro il mese di Febbraio di ciascun anno, di estirpare diligentemente dalle piante le larve di tutti gli insetti nocivi alla agricoltura, per impedire la riproduzione e diffusione. E tale obbligo si intende ripetuto anche dopo questa periodica annuale distruzione, ognoraché i detti insetti accennino a riprodursi. Le larve e gli insetti per tal modo tolti dai rami e dalle frondi delle piante, dovranno sempre abbruciarsi.=

amministrino, o lavorino terreni posti nel Comune, di denunciare all'Autorità Municipale, nelle ventiquattrore da che ne vengano a cognizione, la comparsa delle cavallette e di ogni altro animale, pianta crittogama od insetto dannoso alla agricoltura.

Tale obbligo si estende eziandio all'apparizione di qualunque segno di invasione fillosserica, desumibile più specialmente dalla morte o deperimenti di vignati o viti, senza escudere ogni altra sorte di malattia di piante diverse.=

ART. II° - E' fatto pure obbligo inoltre a tutti coloro che per conto proprio abbiano, amministrino o lavorino terreni, di provvedere alla distruzione degli insetti, animali, piante e crittogame nocive alla agricoltura, nei tempi e modi, che saranno annualmente prescritti dall'Autorità Comunale.=

ART. I2° - Nel caso di omissione o trascuraggine alla osservanza delle disposizioni contenute in questo capitolo, oltre le penalità infra-scritte, i contravventori dovranno rimborsare al Comune, tutte le spese dei provvedimenti presi e fatti eseguire d'Ufficio del Sindaco.

ART. I3° - E' proibito di cercare, distruggere o disturbare, i nidi di volatili insettivori e notoriamente riconosciuti per validi protetto dell'agricoltura, e tutti i nidi trovati in vendita ed anche detenuti da privati, formeranno soggetto di speciale contravvenzione, punibile ai termini della vigente legge sulla caccia. La pubblica forza, le guardie municipali ed i cantonieri, sono tenuti alla contestazione delle contravvenzioni ed alla relativa denuncia al Sindaco.=

CAPITOLO IV.

DEI CONSORZI FRA PROPRIETARI

ART. I4° - Sarà, in facoltà dei proprietari e conduttori di terreni fra di loro contermini, di costituirsi in consorzio, per la reciproca vigilanza e per impedire le introduzioni arbitrarie, i furti campestri, i pascoli abusivi, in transito con bestie e carri sui loro fondi. La formazione del Consorzio, sarà regolata dalle disposizioni degli art. 657 e seguenti del Codice Civile e secondo le formalità stabilite dagli articoli 108 e 109 della legge sulle Opere Pubbliche del 20 Marzo 1865 allegato F.

CAPITOLO V.

DELLE PENE

ART. I5° - Le guardie Municipali, i cantonieri del Comune, le guardie campestri, private e gli agenti della forza pubblica indistintamente hanno l'obbligo di invigilare alla rigorosa osservanza del regolamento presente, di denunciare all'Autorità Municipale, con analogo rapporto le contravvenzioni al medesimo, perché possano provvedere contro i contravventori in conformità delle disposizioni sancite dall'Art. 175 e seguenti della Legge 10 febbraio 1889 n° 5921 Serie 3°.=

ART. I6° - Le trasgressioni alle disposizioni contenute nel capitolo quarto del presente regolamento saranno punite con ammenda da lire 5 a lire 50 per ciascuna, oltre alle spese di cui è parola all'Art. I del capitolo quarto sopracitato.=

ART. I7° - Le infrazioni alle prescrizioni degli articoli del regolamento

saranno puniti con ammenda estensibile fino a £.10 senza pregiudizio delle altre penalità incorse in ordine al codice penale, alle leggi e disposizioni speciali e dei danni e refusione di spese, verso chi di ragione.=

ART. 18.= Dopo l'accertamento delle contravvenzioni e ~~8888~~ prima del procedimento penale, sarà tentata la conciliazione secondo il disposto della legge comunale sopracitata e segnatamente dell'Art.177 e seguenti.=

ART. 19.= Il prodotto delle multe ed ammende, che sopra sarà devoluto per una metà a favore del personale che avrà contestata la contravvenzione e per l'altra metà a favore dell'erario comunale.=

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 20° - Il presente regolamento avrà pieno vigore appena avrà ottenuta la sua approvazione dall'autorità competente e sarà stato pubblicato a termini di legge.
Dovrà pure pubblicarsi ogni anno a stampa, mediante affissione, all'Albo Pretorio, alle Chiese Parrocchiali e nei luoghi più frequentati del Comune dal 15 al 31 Dicembre.=

ART. 21° - Qualunque aggiunta o modificazione al presente regolamento dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa e pubblicato nel modo che sopra, prima di essere posto in esecuzione.=

LA COMMISSIONE

F.to Alessandro Martini Bernardi
" Costantino Liccioli
" Giov. Batta Cini

Approvato dal Consiglio Comunale in sua adunanza del 7 Gennaio 1895

IL SEGRETARIO

f.to D. ROSSI

IL SINDACO

f.to F.MONTI

Visto: Roma, 2 Aprile 1895

IL MINISTRO D'AGRICOLTURA
INDUSTRIA E COMMERCIO

f.to Barazzuoli